PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE EFTA

SENTENZA DELLA CORTE

del 27 giugno 2014

nella causa E-26/13

Repubblica d'Islanda contro Atli Gunnarsson

(Libera circolazione delle persone — articolo 28 SEE — direttiva 2004/38/CE — direttiva 90/365/CEE — Diritto di residenza — Diritto a spostarsi dallo Stato di origine — Trattamento fiscale meno favorevole)

(2015/C 68/03)

Nella causa E-26/13, Repubblica d'Islanda contro Atli Gunnarsson – ISTANZA dell'Hæstiréttur Íslands (Corte suprema d'Islanda), ai sensi dell'articolo 34 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, d'interpretazione dell'articolo 28 dell'accordo SEE e dell'articolo 7 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente, Per Christiansen (giudice relatore) e Páll Hreinsson, giudici, si è pronunciata il 27 giugno 2014 con sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

Non è compatibile con l'articolo 1 della direttiva 90/365/CEE né con l'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e d), della direttiva 2004/38/CE il fatto che uno Stato membro del SEE non dia ai coniugi che si sono trasferiti in un altro Stato membro del SEE la possibilità, ai fini dell'accertamento dell'imposta sul reddito, di cumulare i crediti di imposta mentre invece avrebbero diritto a tale cumulo se vivessero nello Stato di origine, in una situazione in cui uno dei due percepisca una pensione dallo Stato di origine, che rappresenta tutte o quasi tutte le entrate di quella persona, e l'altro coniuge sia privo di redditi.